

Regolamento interno in materia di

WHISTLEBLOWING

(Sistema di Segnalazione di illeciti)

1. Premessa

Con il Decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023, è stata recepita nell'ordinamento italiano la direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea (Disciplina del whistleblowing).

L'obiettivo della direttiva europea è stabilire norme minime comuni per garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del Diritto dell'Unione, creando canali di comunicazione sicuri.

Per whistleblowing in particolare si intende la segnalazione di comportamenti, atti od omissioni, in violazione delle previsioni di cui al modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. lgs. 231/2001, oppure di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di un'amministrazione pubblica o di un ente privato, effettuata da un soggetto che ne sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Il CRS4 intende incentivare la collaborazione del proprio personale dipendente e di soggetti terzi, ai fini dell'emersione di fenomeni illeciti, fraudolenti o sospetti e di qualsiasi altra irregolarità o condotta non conforme alla legge.

Conformemente a quanto disposto dalla normativa in vigore, il CRS4 ha redatto il presente Regolamento con l'intento di consentire ai suoi lavoratori e a tutti coloro che operano direttamente o indirettamente per conto del Centro, di segnalare violazioni di disposizioni normative che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'organizzazione, delle quali siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, garantendo riservatezza e protezione da qualsiasi forma di discriminazione o ritorsione a chi effettua le segnalazioni e definendo le procedure da seguire per la gestione delle segnalazioni e delle indagini.

Per garantirne la diffusione, il Regolamento è reso facilmente disponibile e consultabile attraverso la pubblicazione nel sito internet aziendale e nella rete intranet aziendale.

2. Scopo e ambito di applicazione

2.1. Scopo

Scopo del presente Regolamento è quello di fornire uno strumento di regolamentazione utile a definire i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nelle attività di ricezione di segnalazioni, nonché le norme comportamentali e le modalità operative di esecuzione dell'attività di gestione delle segnalazioni.

In particolare individua:

- chi sono i soggetti che possono effettuare una segnalazione e le forme di tutela previste nei confronti degli stessi;
- gli organi e le funzioni coinvolte nella gestione delle segnalazioni, descrivendo i relativi ruoli e responsabilità;
- i canali posti a disposizione del/della Segnalante volti a denunciare presunte anomalie o violazioni effettuate da dipendenti, membri degli organi sociali o terzi;
- il perimetro oggettivo e il contenuto della segnalazione;
- le modalità di gestione della segnalazione;
- le modalità di comunicazione al/alla Segnalante e al/alla segnalata/o sullo stato di avanzamento della valutazione della segnalazione;
- le modalità di conservazione e archiviazione dei documenti.

2.2. Ambito di applicazione

Ambito di applicazione soggettivo

Il presente Regolamento si applica a tutto il Personale del CRS4 nonché alle Terze Parti che operano direttamente o indirettamente per conto della Società.

Ambito di applicazione oggettivo

Il CRS4 considera segnalazioni rilevanti, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, in via tassativa, comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, e che consistono in:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

3. Limitazioni del perimetro oggettivo delle segnalazioni

Le segnalazioni fondate su sospetti non fondati o voci inerenti fatti personali non costituenti illecito sono escluse dal perimetro del presente Regolamento. Ciò in quanto è necessario, sia tenere conto anche dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che il CRS4 svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

Nel campo di applicazione del presente Regolamento NON sono comprese, altresì:

1. le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;

2. le segnalazioni di violazioni che sono già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali riguardanti servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente o da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea nei medesimi ambiti;
3. le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

4. Ruoli e Responsabilità

4.1. Gestore della segnalazione

Il Responsabile di tale funzione interviene quale soggetto terzo indipendente, individuato dal CRS4, quale responsabile del sistema interno di segnalazione, con il compito di:

- a) ricevere, esaminare e valutare la segnalazione;
- b) compiere una valutazione preliminare di procedibilità, ammissibilità della segnalazione e della sua apparente fondatezza in considerazione di quanto previsto nell'ambito del presente Regolamento. Esso ha l'obbligo di dare un primo riscontro al/alla Segnalante circa l'accoglimento o il rigetto della Segnalazione;
- c) gestire le Segnalazioni, lo svolgimento dell'istruttoria e la chiusura delle indagini: è responsabile del loro esito, attivando la direzione aziendale per l'eventuale irrogazione di sanzioni ed è tenuto a fornire riscontro al/alla Segnalante dell'esito della procedura di segnalazione
- d) assicurare il corretto funzionamento delle procedure;
- e) riferire direttamente e senza indugio all'Amministratore Unico e al Collegio Sindacale le informazioni oggetto di segnalazione, ove rilevanti.

4.2. Altri istruttori della segnalazione

Possono intervenire nella gestione dell'istruttoria altri soggetti espressamente individuati dal Gestore della Segnalazione, designati per specifiche segnalazioni in funzione del possesso di particolari competenze o in base ad un'esigenza specifica.

4.3. Soggetti segnalanti e altri destinatari delle misure di protezione

Il Regolamento Whistleblowing distingue due categorie di soggetti cui si

dovranno applicare le garanzie e misure di protezione:

- i. il whistleblower (o Segnalante, in senso stretto), cioè la persona fisica che effettua la segnalazione e la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- ii. gli altri soggetti che, pur non avendo effettuato direttamente la segnalazione, sono comunque ritenuti meritevoli di protezione.

Le tutele ivi previste dovranno essere applicate anche nel caso di segnalazione anonima, qualora venisse successivamente identificato il nome dell'informatore.

4.4. Soggetti segnalanti (whistleblower)

Tra i soggetti che appartengono alla categoria dei whistleblower che possono effettuare una Segnalazione ai sensi del presente Regolamento, rientrano:

- a) Personale dipendente e autonomo, nonché collaboratori e collaboratrici, liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività lavorativa presso il CRS4, anche durante il periodo di prova;
- b) Membri dell'organo di amministrazione, direzione o vigilanza, inclusi gli amministratori e coloro che esercitano tali funzioni in via di mero fatto;
- c) Tirocinanti, anche non retribuiti/e volontari che prestano la propria attività presso il CRS4;
- d) Personale dipendente o collaboratori di appaltatori, subappaltatori e fornitori;
- e) Ex dipendenti.

4.5. Altri soggetti destinatari delle misure di protezione

Rispetto agli ulteriori soggetti destinatari delle misure di protezione, sono tutelati dal Regolamento Whistleblowing e meritevoli di protezione anche:

- a) i facilitatori (cioè quei soggetti che hanno supportato il/la Segnalante durante l'attività di segnalazione);
- b) i terzi connessi con le persone segnalanti e che potrebbero rischiare ritorsioni in un contesto lavorativo, quali, colleghi o parenti delle persone segnalanti;
- c) gli enti di proprietà della persona segnalante o per la quale essa ha lavorato nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

5. I canali di segnalazione e le modalità di segnalazione

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento Whistleblowing, le segnalazioni possono essere comunicate per mezzo di canali distinti (da utilizzare alle condizioni che verranno di seguito specificate) come di seguito elencati:

- canale interno;
- canale esterno, istituito e gestito dall'Autorità Nazionale competente;
- divulgazione pubblica.

Rimane sempre ferma la possibilità di effettuare denunce all'Autorità Giudiziaria e Contabile.

5.1. La segnalazione al Canale Interno

In base a quanto previsto dall'art. 2, co. 1, lett. p, del D.Lgs. 24/2023, il CRS4 rientra tra i "soggetti del settore pubblico" che, ai sensi del successivo art. 4, co. 5 del medesimo decreto affidano al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) il canale di segnalazione interna.

Forma e caratteristiche della segnalazione

La segnalazione deve essere indirizzata esclusivamente all'RPCT, (Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza) e può essere effettuata, preferibilmente in forma scritta, con le seguenti modalità:

- con lettera raccomandata al seguente destinatario: RPCT del CRS4 in doppia busta chiusa: la prima con i dati identificativi del/della Segnalante unitamente ad una fotocopia del documento di identità e la seconda contenente la segnalazione scritta. Entrambe le buste chiuse saranno inserite in una terza busta chiusa che sarà inviata all'RPCT del CRS4.

La posta recapitata all'azienda con la dicitura "riservata all'RPCT" sarà immediatamente e direttamente consegnata all'RPCT.

Ove non sia possibile procedere con la segnalazione in forma scritta, la segnalazione può avvenire anche in forma orale, al seguente numero di telefono: +3299821764 e, su richiesta del/della Segnalante, potrà essere fissato un incontro diretto entro un termine ragionevole e presso i locali individuati dall'RPCT, oppure inviando una email al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza al seguente indirizzo: **rpct@crs4.it**.

La Segnalazione deve essere completa ed esaustiva per permettere la verifica della sua fondatezza da parte del Gestore. Il/la Segnalante è tenuto/a a fornire tutti gli elementi disponibili e utili a consentire al Gestore della Segnalazione e agli eventuali altri istruttori, di procedere alle dovute ed

appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della Segnalazione, quali, a titolo esemplificativo:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della segnalazione;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati (ad es. qualifica, sede di servizio in cui svolge l'attività);
- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- gli eventuali documenti a supporto della segnalazione.

I requisiti sopra descritti non devono necessariamente essere rispettati contemporaneamente, in considerazione del fatto che la persona Segnalante può non essere nella piena disponibilità di tutte le informazioni richieste al momento di invio della segnalazione, ma dovranno poter essere ricostruiti nella fase di istruttoria.

I motivi personali o lo status psicologico del/della Segnalante non rilevano ai fini della presa in carico della Segnalazione.

Le fasi di gestione della segnalazione.

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il Gestore è responsabile della fase di PRESA IN CARICO della segnalazione e svolge le seguenti attività:

- Entro 7 giorni dalla ricezione, rilascia al/alla Segnalante conferma del ricevimento della segnalazione;
- Mantiene le interlocuzioni con la persona Segnalante, a cui possono essere richieste, se necessario, integrazioni alla segnalazione;
- Da seguito alle segnalazioni ricevute, avviando tempestivamente l'analisi preliminare della Segnalazione al fine di verificare la conformità della stessa alle norme applicabili e al presente Regolamento, in particolare valutandone l'ammissibilità e la fondatezza.

Tale FASE DI PRESA IN CARICO si potrà concludere alternativamente:

- con l'archiviazione della segnalazione che non rientri nell'ambito oggettivo del presente Regolamento e qualora manchino le condizioni di procedibilità
- con l'apertura della FASE DI VALUTAZIONE, finalizzata ad intraprendere ogni più opportuna azione per valutare la sussistenza

dei fatti segnalati.

Il Gestore è responsabile della FASE DI VALUTAZIONE, in cui è supportato dai Soggetti istruttori di volta in volta competenti sulla base dell'oggetto della segnalazione. Nel caso di istruttori diversi dal Gestore, laddove per dare seguito alla segnalazione si renda necessaria la condivisione di informazioni relative alla segnalazione idonee a rivelare l'identità del/della Segnalante, il Gestore, prima di procedere alla condivisione di tali informazioni, provvederà a raccogliere il consenso dal Segnalante.

La FASE DI VALUTAZIONE rappresenta l'insieme delle attività finalizzate a verificare il contenuto delle segnalazioni, in cui va garantita la massima riservatezza circa l'identità del/della Segnalante e l'oggetto della segnalazione.

Tale fase ha lo scopo principale di verificare la veridicità delle informazioni sottoposte ad indagine e di formalizzare i fatti accertati.

Qualora siano necessarie audizioni del/della Segnalante (o di altri soggetti interessati, testimoni o periti), le informazioni raccolte e/o i documenti consegnati devono essere archiviati e conservati ai fini della tracciabilità delle operazioni svolte.

La FASE DI VALUTAZIONE si dovrà concludere con un giudizio circa l'ammissibilità della segnalazione; alternativamente:

- con l'archiviazione della segnalazione inammissibile che risulti priva di fondamento o non sia stato possibile accertare i fatti o per altri motivi;
- con la comunicazione ai referenti aziendali dell'esito dell'istruttoria interna, mediante trasmissione di un Report riepilogativo delle azioni svolte e delle informazioni assunte, nel caso in cui la segnalazione risulti fondata e i fatti in essa segnalati siano accertati. In tale Report, verrà dato atto:
 - delle evidenze raccolte;
 - delle informazioni assunte;
 - dei fatti accertati;
 - delle azioni intraprese per l'istruttoria;
 - eventuali azioni mitigative e/o correttive.

A seguito della trasmissione del Report, potranno essere definite ed intraprese dalla Società azioni mitigative e/o correttive, oltre a quelle volte a comminare, se del caso, sanzioni disciplinari a quei soggetti che saranno individuati come responsabili di illeciti, in linea con quanto previsto dalla normativa applicabile, dai contratti collettivi di lavoro di riferimento e dalle procedure applicabili a tutela degli interessi della Società.

Durante la FASE DI VALUTAZIONE, il Gestore continuerà a mantenere rapporti con il/la Segnalante, informandolo/a sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali.

Entro tre mesi dalla data di ricevimento della segnalazione, il Gestore dovrà fornire un riscontro al/alla Segnalante, informandolo/a del seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione. In ogni caso, terminata l'istruttoria, il Gestore comunicherà al/alla Segnalante l'esito finale della procedura di segnalazione.

5.2. La segnalazione al Canale Esterno

Ove ricorrano specifiche condizioni, il/la Segnalante può effettuare una segnalazione direttamente all'ANAC.

La segnalazione può essere effettuata quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- il canale interno individuato dal CRS4 nel Gestore, pur essendo obbligatorio, non è attivo o non è conforme a quanto prescritto dalla legge;
- il Segnalante ha già effettuato una segnalazione al Gestore e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che il CRS4 non darebbe efficace seguito alla segnalazione comunicata al Gestore oppure intravede un rischio concreto di ritorsione in caso di segnalazione;
- la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il ricorso alla segnalazione all'ANAC è residuale, rispetto alla segnalazione al Canale Interno.

Le segnalazioni esterne sono effettuate dal/dalla Segnalante direttamente all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), mediante:

- Piattaforma informatica, accessibile al seguente al seguente url:
<https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>
- Segnalazioni orali
- Incontri diretti fissati entro un termine ragionevole

Nel sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al “whistleblowing” (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>), ove si trovano indicazioni chiare e facilmente accessibili relative al canale, ai soggetti competenti cui é affidata la gestione delle segnalazioni, nonché alle procedure.

5.3. La Divulgazione Pubblica

Ove ricorrano le condizioni appresso riportate, il/la Segnalante può effettuare una segnalazione mediante la divulgazione pubblica rendendo le informazioni in suo possesso sulle violazioni di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. La segnalazione mediante divulgazione pubblica può essere effettuata quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- ad una segnalazione al canale interno a cui non sia stato dato riscontro nei termini previsti, abbia fatto seguito una segnalazione al canale esterno all'ANAC la quale non ha dato riscontro al/alla Segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione in tempi ragionevoli.
- Il/la Segnalante ha già effettuato una segnalazione direttamente all'ANAC la quale non ha dato riscontro al/alla Segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione in tempi ragionevoli.
- Il/la Segnalante ha fondati motivi di ritenere, ragionevolmente, non sulla base di semplici illazioni, che la violazione segnalata possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- Il/la Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione effettuata al canale esterno possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere un seguito efficace.

6. Garanzie e misure di protezione del/della Segnalante

L'intero processo di ricezione e gestione delle Segnalazioni deve garantire i diritti del/della Segnalante.

A tale scopo, in conformità alla normativa vigente, il CRS4 non solo ha previsto la facoltà di invio di Segnalazioni anonime, ma ha altresì previsto garanzie e misure per la tutela del/della Segnalante, che saranno applicate qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- la violazione rientra nell'ambito oggettivo di applicazione della normativa;
- la violazione riguarda comportamenti, atti o omissioni idonei a ledere o pregiudicare l'interesse pubblico o l'integrità della Società;
- sussistono fondati motivi che portino il/la Segnalante a ritenere

verosimile l'esistenza di un comportamento illecito o di una violazione.

Nel caso non fosse possibile riscontrare tali requisiti, la segnalazione verrà archiviata e ne verrà informato il/la Segnalante.

Le misure di protezione di cui al presente Regolamento non sono garantite quando:

- è accertata, anche con sentenza di primo grado non definitiva, la responsabilità penale della persona Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia;
- è accertata la responsabilità civile della persona Segnalante, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

6.1. Diritto di riservatezza

L'identità della persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona Segnalante, a persone diverse dal Gestore ovvero di quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

La tutela della riservatezza del soggetto Segnalante viene assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare.

La divulgazione dell'identità della persona Segnalante e di qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui svelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del/della Segnalante è ammessa solo qualora ciò rappresenti un obbligo necessario e proporzionato imposto dalla legge, nel contesto di indagini da parte delle autorità nazionali o di procedimenti giudiziari, anche al fine di salvaguardare il diritto della difesa della persona coinvolta.

In ogni caso, anche laddove la normativa vigente consentisse la possibilità di rivelare l'identità del/della Segnalante, prima della divulgazione di tali informazioni, è necessario acquisire il suo consenso espresso e comunicargli in forma scritta le motivazioni alla base della necessità di disvelare la sua identità.

Il CRS4 è altresì tenuto a tutelare l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona Segnalante.

6.2. Divieto di ritorsione

Il Modello per la gestione delle segnalazioni di violazioni o condotte illecite del CRS4 impone altresì l'esplicito divieto di adottare qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del/della Segnalante e degli altri soggetti tutelati.

Si considera una ritorsione qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, che provoca o può provocare alla persona Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Si riportano nel seguito alcune fattispecie che costituiscono ritorsioni:

- il licenziamento o la sospensione dal lavoro;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Per godere della protezione:

- a) il/la Segnalante deve ragionevolmente credere, alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, che le informazioni sulle violazioni segnalate siano veritiere. Non sono sufficienti semplici supposizioni o voci di corridoio, così come notizie di pubblico dominio;
- b) il soggetto abbia segnalato fatti pur non essendo certo del loro effettivo accadimento o riportando anche fatti inesatti per via di un errore genuino o comunque quando si tratta di sospetti fondati;
- c) la segnalazione deve rientrare nell'ambito oggettivo e deve essere stata effettuata sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente;
- d) deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione e il comportamento/anno/omissione sfavorevole subito - direttamente o indirettamente- dalla persona Segnalante.

Nel caso in cui il/la Segnalante o un altro soggetto tutelato, ritenesse di

avere subito una ritorsione, potrà trasmettere la comunicazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione, competente per gli accertamenti che la legge attribuisce all'Autorità

Tale disciplina non si applica alle segnalazioni anonime essendo preordinata a tutelare il Segnalante da rischi di ritorsioni.

7. Adozione del Regolamento e successivi aggiornamenti

Il presente Regolamento è adottato con determinazione dell'Amministratore Unico del CRS4 il quale può disporre la revisione all'occorrenza, nel caso di cambiamenti interni rilevanti nonché di nuove disposizioni normative.

Il presente regolamento è stato approvato con determinazione dell'Amministratore Unico del 16.12.2023.